



Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano

(Ordinanza sulle epidemie, OEp)

Modifica del 3 febbraio 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 aprile 2015¹ sulle epidemie è modificata come segue:

Art. 64a cpv. 1

¹ La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti su persone appartenenti a un gruppo target secondo la strategia di vaccinazione anti-COVID-19 della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) e dell'UFSP del 16 dicembre 2020² e a una delle categorie seguenti:

- a. persone assicurate secondo l'articolo 3 della legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie (LAMal);
- b. persone assicurate contro le malattie secondo la legge federale del 19 giugno 1992⁴ sull'assicurazione militare (LAM);
- c. persone che non appartengono a nessuna delle categorie di cui alle lettere a e b, ma:
 1. hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera, oppure

¹ RS 818.101.1

² Consultabile su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Informazioni per i professionisti della salute > Vaccinazione anti-COVID-19 > Strategia di vaccinazione anti-COVID-19

³ RS 832.10

⁴ RS 833.1

2. esercitano un'attività lucrativa in Svizzera come frontalieri e a causa della loro attività sono soggette a un rischio di esposizione a microrganismi.

Art. 64c Assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate su persone senza assicurazione malattie secondo la LAMal o la LAM

¹ La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate sulle seguenti persone:

- a. persone che hanno domicilio o dimora abituale in Svizzera;
- b. persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera come frontalieri e a causa della loro attività sono soggette a un rischio di esposizione a microrganismi.

² Assume i costi soltanto se le persone di cui al capoverso 1:

- a. non sono assicurate contro le malattie né secondo l'articolo 3 LAMal⁵ né secondo la LAM⁶; e
- b. appartengono a un gruppo target secondo la strategia di vaccinazione anti-COVID-19 della CFV e dell'UFSP del 16 dicembre 2020⁷.

³ Assume i costi soltanto se i fornitori di prestazioni:

- a. sono stati incaricati dal Cantone di effettuare vaccinazioni anti-COVID-19; e
- b. adempiono le prescrizioni del Cantone sull'impiego del software prescritto per la fissazione degli appuntamenti, la registrazione dei dati, la documentazione e la stesura dei rapporti per il monitoraggio della vaccinazione.

⁴ Assume un importo forfettario di 14,50 franchi per ogni vaccinazione effettuata secondo il capoverso 1.

⁵ Con l'importo di cui al capoverso 4 sono indennizzate tutte le prestazioni fornite in relazione alla vaccinazione, segnatamente:

- a. la somministrazione del vaccino;
- b. la verifica dello stato vaccinale e l'anamnesi vaccinale;
- c. la verifica delle controindicazioni;
- d. la documentazione;
- e. il rilascio dell'attestato di vaccinazione.

⁶ I fornitori di prestazioni non possono addebitare alle persone vaccinate ulteriori costi nell'ambito della vaccinazione.

⁵ RS 832.10

⁶ RS 833.1

⁷ Consultabile su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Informazioni per i professionisti della salute > Vaccinazione anti-COVID-19 > Strategia di vaccinazione anti-COVID-19.

⁷ Alla procedura per l'assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 si applica per analogia l'articolo 64*b*.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 4 gennaio 2021⁸.

² Gli articoli 64*a* capoverso 1 e 64*c* capoverso 7 entrano in vigore il 4 febbraio 2021 alle ore 00.00.

³ La presente ordinanza ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

3 febbraio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁸ Pubblicazione urgente del 3 febbraio 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).